



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2012

1. Ricorso C.U.S. CHIETI A.S.D.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 60 al Sig. Mario Di Marco, Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante della società C.U.S. Chieti;
- dell'inibizione per giorni 60 al Sig. Giacomo Masciantonio, Dirigente e Legale Rappresentante della Società;
- dell'ammenda di € 3.200,00 alla società C.U.S. Chieti,

inflitte, a seguito di riferimento della Procura Federale, per le violazioni rispettivamente ascritte: dell'art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione alla lettera A punti 3, 4, 5, 6, del Com. Uff. n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque; dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta (nota n. 8859/726pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011 – Com. Uff. n. 49/CDN del 20.12.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce l'inibizione inflitta a Mario Di Marco e Giacomo Masciantonio a 45 giorni. Conferma nel resto la delibera impugnata.

**2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE RESPINTO
VICARIO**

per la riforma *in parte qua* della decisione della
Commissione Disciplinare Nazionale relativa al
deferimento a carico del calciatore Akira
YOSHIDA, dei sigg.ri Giovanni SANTANELLO,
Giuseppe MORELLO e della società A.S.D.
AUGUSTA F.C. - (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del
21.12.2011)